

Comunicazione n. DI/99006372 del 29-1-1999

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: Offerta fuori sede di azioni di Sicav da parte della SGR delegata alla gestione della Sicav stessa. Quesito interpretativo

Con nota del ... codesta Società ha chiesto di conoscere, al fine di valutare la possibilità di riorganizzare conformemente la struttura del proprio gruppo, se una SGR a cui una SICAV ha delegato la gestione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del d.lgs. n. 58/98, possa offrire fuori sede le azioni della medesima SICAV.

Al riguardo, si osserva che l'art. 55¹ del reg. Consob n. 11522/98², nel disciplinare il collocamento diretto effettuato dai gestori collettivi, indica quali tipologie di OICR possano essere collocate direttamente anche fuori sede. Dalla lettura di tale articolo emerge che il collocamento diretto da parte di gestori collettivi può avvenire non solo con riferimento agli OICR emessi ma anche alle "quote di fondi comuni d'investimento" per i quali svolgono la gestione.

L'art. 55 non richiama esplicitamente il caso in esame, infatti il quesito si riferisce ad azioni di SICAV e non a quote di fondi comuni. Tuttavia, si ritiene che non sussistano motivi che giustificano il diverso trattamento delle azioni di SICAV rispetto alle quote di fondi comuni d'investimento, ai fini del collocamento diretto da parte delle SGR delegate a gestirle.

Ciò considerato, si chiarisce che la frase "o per i quali svolgono la gestione" contenuta nell'art. 55, non possa considerarsi riferita ai soli fondi comuni d'investimento ma, secondo un'interpretazione sistematica coerente con l'impianto normativo generale, agli OICR (fondi comuni e SICAV) per i quali le SGR che intendono procedere al collocamento diretto svolgono la gestione.

In definitiva, si precisa che il collocamento diretto di quote o azioni da parte di gestori collettivi può essere svolto:

- da parte di SGR, con riferimento alle quote di fondi comuni dalle stesse emessi o agli OICR (quote di fondi o azioni di SICAV) dalle stesse gestiti;
- da parte di SICAV, con riferimento alle azioni di propria emissione.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

¹ Si riporta il testo dell'art. 55 (*Collocamento diretto*): "Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lett. a), c), d) ed e), 28, commi 1, 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione".

² La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U. n. 297 del 21.12.1998* ed altresì in *CONSOB, Bollettino n. 12/98*.